



COMUNE DI BIDONÌ

Provincia di Oristano



Prot. n°3346

LEGGE 353/2000 ART. 10 - CATASTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI - AGGIORNAMENTO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO ANNUALITA' 2023 - Adozione preliminare

AVVISO di DEPOSITO

Il Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo del Comune di Bidonì

PREMESSO CHE:

La Legge 21/11/2000 n. 353, Legge quadro in materia di incendi boschivi prescrive all'art. 10 quanto segue:

1) Le **zone boscate ed i pascoli** i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno **quindici anni**. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. È inoltre vietata per **dieci anni**, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Sono vietate per **cinque anni**, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per **dieci anni**, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.

2) I Comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. **L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale**, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, **entro i successivi sessanta giorni**, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. È ammessa la revisione degli elenchi con la

cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n°02 del 28.03.2008, con la quale è stato istituito il Catasto delle aree percorse da incendio del Comune di Bidonì;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n°037 del 25.09.2024, esecutiva ai sensi di legge con la quale è stato adottato l'aggiornamento delle aree percorse dal fuoco **Annualità 2023** del "Catasto degli Incendi Boschivi" del Comune di Bidonì, già istituito con delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n°02 del 28.03.2008, relativo alle percorse dal fuoco per l'Annualità 2023, elaborato nel documento allegato alla presente, denominato "**Doc.01- Aggiornamento delle aree percorse dal Fuoco annualità 2023**", predisposto dal Settore Tecnico - Manutentivo;

RENDE NOTO

1) CHE per l'Annualità 2023 nel territorio Comunale di Bidonì **non si è verificato nessun incendio boschivo**;

2) CHE dal **25-09-2024 al 25/10/2024** saranno depositati presso il Comune di **BIDONÌ** per **30** (trenta) giorni consecutivi, l'aggiornamento del "*Catasto degli Incendi Boschivi*" del Comune di Bidonì, già istituito con delibera Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n°02 del 28.03.2008, relativo alle percorse dal fuoco per l'Annualità 2022, elaborato nel documento allegato alla presente, denominato "**Doc.01- Aggiornamento delle aree percorse dal Fuoco annualità 2023**", predisposto dal Settore Tecnico-Manutentivo, nonché copia della Deliberazione di Giunta Comunale n°037 del 25.09.2023;

3) CHE durante tale periodo chiunque potrà prenderne visione e presentare osservazioni da redigere in carta semplice, presentandole all'ufficio protocollo del comune di Bidonì (OR) o mediante posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollo@pec.comune.Bidonì.or.it;

4) CHE la visione della documentazione relativa al **Catasto degli Incendi Boschivi - Aggiornamento Aree Percorse dal Fuoco Annualità 2023**, è possibile in formato cartaceo presso il **Settore Tecnico - Manutentivo del Comune di Bidonì**, aperto nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 10 alle ore 12, o in formato digitale sul sito istituzionale dell'ente al seguente link: <https://www.comune.bidoni.or.it/index.php> .

SI RAMMENTA

CHE le eventuali osservazioni dovranno essere presentate all'**Ufficio Protocollo** di questo Comune, entro il termine di pubblicazione di **30** giorni con termine di scadenza il giorno **30-10-2023**.

Detto termine di presentazione è **perentorio**, pertanto, non verrà presa in considerazione alcuna osservazione tramessa fuori termine.

Bidonì 25-09-2023

Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. Graziano Piras